

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2016

Iscrizione di una varietà da conservazione di pomodoro al relativo registro nazionale. (16A07692)

(GU n.252 del 27-10-2016)

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-bis;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27

febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Campania, del 28 dicembre 2015, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di pomodoro Fiaschello battipagliese;

Vista la nota della Regione Campania, del 18 febbraio 2016, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo la documentazione storica, il responsabile della conservazione in purezza e la superficie di coltivazione nell'area di origine;

Vista la nota della Regione Campania, del 2 maggio 2016, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni circa la denominazione storica utilizzata per designare la sopraccitata varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2015, la varietà da conservazione sotto riportata:

Codice	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3794	Pomodoro	Fiaschello battipagliese	Associazione Arkos

Art. 2

La zona di origine della varietà da conservazione di pomodoro indicata all'art. 1 coincide con i territori dei Comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Montecorvino Pugliano e Pontecagnano (SA).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà da conservazione di pomodoro indicata all'art. 1 e' situata nel comune di Battipaglia (SA). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' di circa 1.000 metri quadrati.

Art. 3

La zona di coltivazione della varietà da conservazione di pomodoro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà'.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di circa 40 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' pari a 4 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2016

Il direttore generale: Gatto